



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE

OGGETTO Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 - Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro.

Il Presidente,

visto l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che stabilisce le attribuzioni delle Camere di Commercio;

visto l'articolo 1, comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 01/01/2023, che dispone che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi le camere di commercio, l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, limitatamente alle somme dovute a titolo di: a) interessi per ritardata iscrizione a ruolo; b) sanzioni; c) interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973);

considerato che il comma 227 precisa, altresì, che *“Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

visto inoltre, il comma 228 del medesimo articolo 1 il quale dispone che per le sanzioni amministrative *“... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;”*;

esaminato il comma 229, il quale dispone che gli enti creditori come le camere di commercio possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui al comma 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

tenuto conto infine che a norma del successivo comma 230, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;

(segue) Determinazione presidenziale urgente

considerato ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 359 dell'11/5/2001, ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 580/1993, al pagamento del diritto annuale alle camere di commercio;

tenuto conto che ai sensi del Decreto del Ministero delle attività Produttive, n. 54 del 27 gennaio 2005, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge n. 27 del 21/02/2003", l'art. 8 dispone che *"Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'art. 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento"*, e l'art. 10 altresì dispone che *"L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avviene la violazione"*;

considerato altresì che la Camera di Commercio emette ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc..) per la violazione di norme in diversi settori, tra i quali:

- ritardati/omessi depositi al Registro Imprese e al REA
- etichettatura e informazione al consumatore
- sicurezza e conformità CE di prodotti soggetti a direttive comunitarie (giocattoli, elettrici, ecc.)
- mancata iscrizione a Ruoli
- Tutela Made in Italy
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali
- contratti a distanza
- norme per la sicurezza degli impianti
- attività autoriparazione
- strumenti metrici
- metalli preziosi;

preso atto che per quanto riguarda le sanzioni amministrative nessuna decisione compete alle camere per quelle sanzioni che, pur comminate dalle camere, vanno a beneficio dell'Erario, che è il vero ente creditore;

tenuto conto che per sanzioni quali quelle irrogate in materia di REA, l'ente camerale è chiamata a decidere solo per quanto riguarda i soli interessi;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla norma, l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico delle camere;



(segue) Determinazione presidenziale urgente

visto il Decreto del 21 novembre 2000 riguardante "Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.", che prevede, nella tabella A, che per i crediti fino a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91), solitamente i crediti dei ruoli del diritto annuale camerale, le spese relative alle procedure esecutive sono determinate in misura fissa;

ricordato che sono già stati annullati automaticamente (senza possibilità di scelta alcuna) con D.L. n. 119/2018 i ruoli, fino a € 1.000,00, consegnati all'Agenzia Entrate Riscossioni dal 1^a gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comprensivi di diritto annuale, oltre che sanzioni e interessi) e con D.L. n. 41/2021 i ruoli fino a € 5.000,00, consegnati agli Agenti di riscossione nello stesso periodo, ad alcune specifiche condizioni di reddito;

preso atto che, quindi, il periodo di riferimento, per l'Ente camerale, riguarda i ruoli affidati nel periodo 1^a gennaio 2011-31 dicembre 2015 riguardano il diritto annuale di competenza anni 2007-2011;

tenuto conto altresì che la Legge di Bilancio 2023 prevede, all'art. 1, comma 222, lo stralcio automatico dei debiti affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e che quindi non saranno più emesse cartelle di intimazione di pagamento con tributi di competenza di altri enti (cd cartelle multientri), ma solo con il diritto annuale camerale;

considerato, quindi, che anche la spesa sostenuta dall'Agenzia Entrate Riscossioni non sarà più ripartita fra enti diversi, ma è presumibile ipotizzare che verrà carica solo in capo all'ente camerale;

ritenuto opportuno inoltre ricordare che i commi da 231 a 248 consentono e disciplinano la definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1^o gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

preso atto che nella definizione agevolata l'iniziativa di aderirvi spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l'agente della riscossione e che gli esiti delle definizioni agevolate saranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2028;

considerato quindi che il non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro;

tenuto conto che la norma stabilisce che qualora si ritenesse di aderire allo stralcio, si ricorda che le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio con l'utilizzo dell'apposito fondo per la svalutazione dei crediti; in caso il fondo non fosse capiente, la copertura deve essere trovata all'interno del bilancio di previsione, riducendo le spese programmate;

ritenuto quindi che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per la Camera di commercio Venezia Giulia procedere con

(segue) Determinazione presidenziale urgente

l'annullamento dei ruoli affidati agli agenti riscossori dal 1^a gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni sopra elencate;

considerato che non sono previste riunioni di Giunta a breve termine,
ai sensi dell'art. 26, co. 3 dello Statuto camerale;

d e t e r m i n a

che l'Ente camerale eserciti la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti), comunicando tale decisione all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio 2023 e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma.

La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella prossima riunione.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)